

pubblicata sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) in data 27 maggio 2010

## Delibera ARG/gas 79/10

# Disposizioni per l'estensione dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto fino al 31 dicembre 2013

### L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 maggio 2010

#### Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero delle attività produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, [n. 152/03](#) (di seguito: deliberazione n. 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, [n. 277/05](#) (di seguito: deliberazione n. 277/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 marzo 2007, [n. 62/07](#) (di seguito: deliberazione n. 62/07);
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, [GOP 28/08](#) (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2009, [GOP 35/09](#) (di seguito: deliberazione GOP 35/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2009, [GOP 41/09](#) (di seguito: deliberazione GOP 41/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, [GOP 46/09](#) (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, [ARG/gas 189/09](#) (di seguito: deliberazione ARG/gas 189/09);
- il documento per la consultazione 25 febbraio 2010, [DCO 1/10](#) intitolato "Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto" (di seguito: documento per la consultazione DCO 1/10);
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione DCO 1/10;
- la relazione in tema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas presentata dal Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità nell'incontro del 30 novembre 2009 con la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio e trasmessa alla direzione stessa in data 1 dicembre 2009 (protocollo Autorità 0071463, di seguito: relazione del Cig).

#### Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale;
- l'Autorità con la deliberazione n. 152/03 ha stabilito disposizioni in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali;

- l'Autorità con la deliberazione n. 277/05, anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dal decreto 29 settembre 2005, ha esteso alle imprese di trasporto quanto già previsto per i distributori in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas ed ha nel contempo integrato gli obblighi di informazione previsti dalla deliberazione n. 152/03 al fine di garantire a tutti i clienti finali civili del gas informazioni complete, comprensibili ed uniformi in tema di assicurazione;
- l'Autorità, a seguito di consultazione di tutti i soggetti interessati, con la deliberazione n. 62/07 ha disposto il rinnovo del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas per gli anni termici compresi nel periodo 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2010 ed ha integrato e migliorato la regolazione introdotta con la deliberazione n. 152/03;
- come previsto dalla deliberazione n. 152/03 il contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas stipulato dal Cig scadrà il 30 settembre 2010 e che pertanto prima di tale data si rende necessario procedere alla conferma delle disposizioni dell'Autorità in tema di assicurazione ed alla eventuale integrazione delle stesse con elementi migliorativi da individuarsi sulla base dell'esperienza maturata nei primi due periodi di applicazione ed a seguito di apposita consultazione con tutti i soggetti interessati;
- la relazione del Cig conferma la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenzia l'importante contributo economico garantito ai danneggiati dall'intervento regolatorio dell'Autorità (tra il 2004 ed il 2009 gli importi già liquidati a favore dei clienti finali aventi diritto hanno raggiunto i 10,6 milioni di euro);
- il Cig nella sua relazione ha proposto all'Autorità alcune ipotesi di miglioramento della disciplina in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas con particolare riferimento ai massimali, alla somministrazione di aiuti di primo intervento, all'accesso ad anticipazioni sul risarcimento, alla tempestività dei rimborsi, alle clausole di salvaguardia ed al ruolo del sottoscrittore del contratto di assicurazione;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 189/09, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/95 con i quali consentire il rinnovo del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e pervenire all'integrazione ed al miglioramento della regolazione introdotta con la deliberazione n. 152/03;
- l'Autorità ha diffuso, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 189/09, il documento per la consultazione DCO 1/10 per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte;
- in particolare l'Autorità ha proposto nel documento per la consultazione DCO 1/10 di:
  - a. confermare il Cig quale contraente dell'assicurazione anche per il prossimo triennio, con l'eventuale affidamento del ruolo di punto di contatto informativo allo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: lo Sportello) attivato da Acquirente Unico Spa ai sensi delle deliberazioni GOP 28/08 e GOP 35/09;
  - b. confermare che i rinnovi della copertura assicurativa avvengano ogni tre anni e passare dal riferimento temporale dell'anno termico a quello dell'anno solare;
  - c. aumentare a 10-12 milioni di euro il massimale per la responsabilità civile verso terzi prevedendo che il contraente, nella gara per l'aggiudicazione della polizza, lasci al mercato la definizione dell'equilibrio ottimale premio-massimali, strutturando il bando sulla base di un valore minimo del massimale e di un valore massimo del premio;
  - d. affidare al contraente il mandato di individuare, tramite gara ad evidenza pubblica, una società specializzata, anche diversa dalla compagnia con la quale si sottoscrive la polizza principale, dotata delle adeguate competenze e strutture (centro operativo e rete di fornitori di servizi), a cui affidare l'implementazione di un programma di tipo assistenziale specificatamente rivolto alle esigenze derivanti dalla perdita della dimora e dalle immediate necessità di carattere sanitario;
  - e. garantire l'erogazione di un anticipo sull'importo presumibilmente liquidabile che consenta di far fronte almeno alle necessità più urgenti, limitatamente ai soggetti per i quali siano escludibili a priori responsabilità nell'incidente, previa specifica previsione in fase di gara;
  - f. introdurre penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardo nei rimborsi agli aventi diritto ad essa imputabili;
  - g. ridefinire opportunamente il tempo di preavviso di recesso da parte della compagnia incrementandolo ad almeno 180 giorni, tenuto conto dei tempi per l'effettuazione di una eventuale gara per l'individuazione di una nuova compagnia di assicurazione;
  - h. rafforzare l'azione di monitoraggio sull'andamento della gestione della polizza, tenuto conto sia della presenza di sinistri ad oggi ancora aperti, relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 30 settembre 2010, sia della necessità di migliorare la tempestività dei rimborsi per gli aventi diritto;
  - i. prevedere che l'eventuale incremento del premio possa essere in parte coperto mediante l'utilizzo degli avanzi disponibili sul Conto per l'assicurazione istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e derivanti dalle efficienze ottenute dal Cig nell'aggiudicazione delle gare, limitando in tal modo per il prossimo triennio il costo massimo complessivo per cliente finale civile a 50-60 centesimi di euro all'anno;
- 13 soggetti hanno inviato osservazioni al documento per la consultazione DCO 1/10; in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione GOP 46/09 le osservazioni pervenute e non coperte da richiesta di riservatezza sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità;
- i principali elementi emersi dalla consultazione possono essere riassunti come di seguito:
  - a. si è registrato un consenso quasi unanime sulla conferma del Cig quale contraente dell'assicurazione anche per il prossimo triennio; alcuni soggetti hanno espresso il timore che l'eventuale affidamento del ruolo di punto di contatto informativo allo Sportello possa ingenerare confusione nel cliente finale per il moltiplicarsi degli interlocutori;

- b. i soggetti consultati condividono anche che i rinnovi della copertura assicurativa avvengano ogni tre anni e che si passi dal riferimento temporale dell'anno termico a quello dell'anno solare;
- c. gli esercenti ed i loro rappresentanti hanno espresso un orientamento di massima positivo verso i miglioramenti proposti dall'Autorità ma hanno richiesto che gli eventuali maggiori oneri eventualmente da essi derivanti non gravassero sulle imprese ma trovassero adeguata copertura;
- d. perplessità e pareri discordanti si sono registrati sulle proposte di implementare tramite una società specializzata un programma di tipo assistenziale specificatamente rivolto alle esigenze derivanti dalla perdita della dimora e dalle immediate necessità di carattere sanitario e di rendere obbligatoria l'erogazione di un anticipo sull'importo presumibilmente liquidabile, già ora prevista su richiesta del danneggiato;
- e. generale consenso si è invece registrato sulla introduzione di penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardo nei rimborsi ad essa imputabile, sulla ridefinizione del tempo di preavviso di recesso e sul rafforzamento dell'azione di monitoraggio sull'andamento della gestione della polizza;
- f. i soggetti consultati concordano anche sulla possibilità di coprire almeno parzialmente l'eventuale incremento del premio; alcuni soggetti hanno indicato come ragionevole un costo massimo complessivo per cliente finale civile pari a 1 euro all'anno, corrispondente ad un maggior costo di 0,6 euro all'anno;
- g. gli esercenti ed i loro rappresentanti hanno richiesto di ridefinire in maniera più chiara l'ambito di applicazione delle condizioni assicurative specificando in particolare in maggior dettaglio la definizione di cliente finale civile.

**Ritenuto che sia opportuno:**

- confermare per il periodo dall'1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2013 le proposte formulate nel documento per la consultazione DCO 1/10 rivedendone tuttavia alcuni aspetti in esito all'esame delle argomentazioni prodotte dai soggetti interessati partecipanti alla consultazione, come di seguito specificato:
  - a. confermare il Cig quale contraente dell'assicurazione anche per il prossimo triennio, affidando tuttavia allo Sportello il ruolo di punto di contatto informativo generale sull'assicurazione, lasciando peraltro al Cig il compito di attivare un numero verde ed un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione, al fine di evitare che si ingeneri confusione nel cliente finale per il moltiplicarsi degli interlocutori;
  - b. mantenere in capo al contraente il ruolo di punto di contatto informativo esclusivamente per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione;
  - c. prevedere, in caso di sinistro che provochi la distruzione o l'inagibilità della residenza abituale, la messa a disposizione, previa richiesta del danneggiato ed entro due giorni dalla richiesta, di un alloggio sostitutivo, adeguato alla composizione del nucleo familiare interessato e situato nel comune di residenza del nucleo stesso, per un periodo massimo di 15 giorni, con oneri a carico della compagnia di assicurazione;
  - d. affidare al Cig il compito di adoperarsi in fase di aggiudicazione per introdurre nel contratto di assicurazione, ove possibile, ulteriori miglioramenti tra cui l'incremento dei massimali per incendio ed infortunio e l'erogazione ai sinistrati di eventuali aiuti di primo intervento in aggiunta al reperimento dell'alloggio sostitutivo;
  - e. riconfermare, in quanto ritenuti adeguati, l'ambito di applicazione delle condizioni assicurative e l'attuale definizione di cliente finale civile anche al fine di mantenere continuità con il precedente periodo di attuazione;
  - f. specificare nel provvedimento che, come già chiarito nella relazione tecnica alla deliberazione n. 62/07, ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive alle tariffe di distribuzione e di trasporto relative all'assicurazione deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna del gas avente le caratteristiche individuate nella definizione di cliente finale civile;
  - g. prevedere un preavviso non inferiore a 120 giorni per l'esercizio del diritto di recesso da parte della compagnia di assicurazione, in quanto ritenuto adeguato a consentire lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per l'individuazione della compagnia di assicurazione;
  - h. rafforzare il ruolo del contraente con particolare riguardo alle attività di vigilanza dello stesso sull'attuazione del contratto da parte delle compagnie di assicurazione e di rendicontazione nei confronti dell'Autorità, provvedendo conseguentemente all'adeguamento degli importi annui riconosciuti al Cig per tenere conto dei nuovi compiti affidati;
  - i. limitare a 0,30 euro il maggior costo annuale per cliente finale civile del gas conseguente ai miglioramenti introdotti dall'Autorità per il prossimo triennio e prevedere, come richiesto dagli esercenti e dai loro rappresentanti, che i venditori possano addebitare ai clienti finale tale importo;
- tenuto conto della maggiore complessità delle attività di rendicontazione all'Autorità richieste al contraente, affidare il mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio affinché provveda a dare attuazione alle disposizioni in materia di rendicontazione da parte del Cig all'Autorità con Istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità

**DELIBERA**

1. di approvare le Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo dall'1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2013, Allegato 1 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare la deliberazione n. 152/03 con decorrenza dall'1 ottobre 2010;
3. di prevedere che il progetto operativo dello Sportello del consumatore approvato con deliberazione GOP 41/09 venga integrato a decorrere dall'1 ottobre 2010 con l'attività di informazione relativa alle disposizioni dell'Autorità in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché provveda a dare attuazione alle disposizioni in materia di rendicontazione da parte del Cig all'Autorità con Istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

25 maggio 2010

Il Presidente Alessandro Ortis

## **Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto**

### **Articolo 1**

#### *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), e le seguenti definizioni:

- a) "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) "attività di trasporto" è l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- c) "Cassa" è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- d) "Contraente" è il Comitato Italiano Gas (Cig);
- e) "cliente finale civile" è ai fini del presente provvedimento ogni cliente finale che utilizza il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza con l'esclusione:
  - i) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
  - ii) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
  - iii) dei consumatori di gas naturale per autotrazione;
- f) "distribuzione del gas naturale" è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione e misura;
- g) "distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti" è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.20, della deliberazione n. 11/07;
- h) "impianto di utenza" è l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi compresi, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove è installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; non comprende il gruppo di misura;
- i) "impresa distributrice" è l'esercente che esercita l'attività di distribuzione del gas;
- j) "impresa di trasporto" è il soggetto che svolge l'attività di trasporto;
- k) "punto di consegna" è il punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'impresa distributrice o gestito da esso e l'impianto di proprietà o gestito dal cliente finale; nel caso di cliente finale fornito direttamente da una rete di trasporto è il punto di confine tra  
2  
la rete di proprietà dell'impresa di trasporto o gestita da essa e l'impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;
- l) "rete di trasporto" è la Rete Nazionale o una Rete Regionale;
- m) "Rete Nazionale" è la Rete Nazionale dei gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001 e successivi aggiornamenti;

- n) “Rete Regionale” è la rete di trasporto gestita dall’impresa di trasporto classificata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;
- o) “sinistro” è l’evento dannoso derivante dall’uso del gas a valle del punto di consegna per il quale è prestata la copertura assicurativa di cui al comma 2.1;
- p) “Sportello” è lo Sportello per il consumatore di energia istituito con la deliberazione 14 maggio 2008, GOP 28/08;
- q) “vendita” è l’attività di cui all’articolo 4, comma 4.19, dell’Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
- r) “venditore” è l’esercente che esercita l’attività di vendita del gas.

## **Articolo 2**

### *Assicurazione obbligatoria dei clienti finali civili*

2.1 Con decorrenza dall’1 ottobre 2004 tutti i clienti finali civili devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto, a valle del punto di consegna.

2.2 Ai fini di cui al comma precedente, il contraente stipula, per conto dei clienti finali civili, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1.

2.3 Il contratto di assicurazione riproduce per il periodo dall’1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2013, condizioni pari o migliorative rispetto a quelle del contratto di assicurazione stipulato dal contraente ai sensi della deliberazione n. 152/03 per il periodo compreso tra l’1 ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 riportato in allegato (Allegato A).

2.4 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il contratto di assicurazione deve prevedere:

- a) un massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a 10 milioni di euro per ogni sinistro per danni a persone, beni immobili e cose;
- b) un preavviso non inferiore a 120 giorni per l’esercizio del diritto di recesso da parte della compagnia di assicurazione;
- c) l’obbligo per la compagnia di assicurazione di fornire al contraente con cadenza trimestrale a partire da gennaio 2011, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, una completa rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dei risarcimenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a riserva;
- 3

d) penali automatiche a carico della compagnia di assicurazione, a storno dei premi dovuti, per i casi di ritardata, omessa o incompleta rendicontazione dei sinistri rispetto a quanto previsto nella precedente lettera c);

e) penali automatiche a carico della compagnia di assicurazione, a favore del sinistrato, per i casi di ritardo nei rimborsi rispetto ai tempi definiti nel contratto di assicurazione imputabili alla compagnia stessa;

f) in caso di sinistro che provochi la distruzione o l’inagibilità della residenza abituale, la messa a disposizione, previa richiesta del danneggiato ed entro due giorni dalla richiesta, di un alloggio sostitutivo, adeguato alla composizione del nucleo familiare interessato e situato nel comune di residenza del nucleo stesso, per un periodo massimo di 15 giorni, con oneri a carico della compagnia di assicurazione.

2.5 Il contraente in sede di procedura di aggiudicazione del contratto di assicurazione si adopera altresì, ove possibile e fermo restando l’importo massimo annuo dei premi di cui al comma 3.1, per introdurre nel contratto stesso uno o più dei seguenti ulteriori miglioramenti:

- a) l'incremento dei massimali per incendio ed infortunio;
- b) l'erogazione ai sinistrati di eventuali aiuti di primo intervento in aggiunta al reperimento dell'alloggio sostitutivo.

2.6 I costi sostenuti dal contraente in attuazione del presente provvedimento sono coperti dalla componente addizionale della tariffa di distribuzione e dalla componente addizionale della tariffa di trasporto di cui all'Articolo 7.

2.7 Il cliente finale civile, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al contraente del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto ii).

### **Articolo 3**

#### *Compiti affidati al contraente*

3.1. Il contraente individua mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo dei premi per cliente finale civile, imposte incluse, pari a 0,95 euro per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2011 e pari a 0,76 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il numero dei clienti finali civili alla data del 30 settembre 2009 è pari a circa 20,7 milioni.

3.2. Il contraente dopo la stipula del contratto di assicurazione:

- a) comunica all'Autorità e alla Cassa entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2011, l'importo dei premi, imposte incluse, per l'anno in corso; la comunicazione del 31 marzo 2011 è comprensiva anche dell'importo dei premi per il periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre 2010;
- b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;
- c) informa i venditori interessati dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;
- d) attiva un numero verde ed un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione; nel caso di eventuali richieste di informazioni sul contratto di assicurazione non relative a sinistri aperti, il contraente fornisce al richiedente i riferimenti dello Sportello;
- e) pubblica nel proprio sito internet:

4

- i) il contratto di assicurazione;
- ii) il modulo per la denuncia di sinistro;
- iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d);
- iv) le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto debbono seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a), e degli eventuali interessi di mora;
- f) invia almeno una volta l'anno a partire dal 2010 una nota informativa sull'assicurazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e alle principali associazioni di consumatori e di proprietari immobiliari;
- g) vigila sulla corretta attuazione da parte delle compagnie di assicurazione delle disposizioni contrattuali in materia di penali di cui al precedente comma 2.4, lettere d) ed e), garantendo anche, in tali casi, la corretta informazione nei confronti dei danneggiati interessati;
- h) trasmette all'Autorità con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento da parte della compagnia di assicurazione delle informazioni di cui al precedente comma comma 2.4, lettera c), una completa rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dei risarcimenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a riserva nonché dell'eventuale applicazione delle penali di cui al precedente

comma 2.4, lettere d) ed e);

i) gestisce i rapporti con le compagnie di assicurazione e con i clienti interessati per i sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 30 settembre 2010.

3.3. Il contraente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2012, con riferimento all'anno precedente trasmette all'Autorità:

a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo; in caso di saldo attivo il contraente provvede contestualmente a versare sul conto di cui al comma 4.1 le somme non utilizzate;

b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento anche con riferimento ai sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 30 settembre 2010;

c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.

La comunicazione del 31 marzo 2012 è relativa anche al periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre 2010.

3.4. Il contraente utilizza per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi:

a) fino ad un massimo di 120.000 euro per il periodo tra l'1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2010;

b) fino ad un massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

#### **Articolo 4**

##### *Compiti affidati alla Cassa*

4.1 È istituito presso la Cassa il Conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas (di seguito: Conto), a cui affluiscono gli importi provenienti dall'applicazione dell'addizionale sulla tariffa di distribuzione e dell'addizionale sulla tariffa di trasporto di cui all'Articolo 7.5

4.2 La Cassa stabilisce le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto seguono per il versamento sul Conto degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalità al contraente, unitamente alla misura degli interessi di mora.

4.3 La Cassa entro il 31 maggio 2011, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, preleva dal Conto e versa al contraente con modalità definite d'intesa con lo stesso contraente:

a) i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno in corso di cui al comma 3.2, lettera a); il versamento del 31 maggio 2011 è comprensivo anche dell'importo dei premi per il periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre 2010;

b) gli importi di cui al comma 3.4; il versamento del 31 maggio 2011 è comprensivo anche dell'importo dei premi di cui al comma 3.4, lettera a).

4.4 La Cassa riscuote gli importi non versati da parte delle imprese distributrici e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2 sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a).

4.5 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2012, la Cassa trasmette all'Autorità, con riferimento all'anno precedente, un rendiconto delle somme trasferite al contraente, delle somme ricevute dalle imprese distributrici e dalle imprese di trasporto e l'ammontare del saldo del Conto alla data del 31 dicembre precedente. L'Autorità, in caso di saldo attivo, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.

#### **Articolo 5**

##### *Obblighi dell'impresa distributtrice e dell'impresa di trasporto*

5.1. L'impresa distributtrice, a partire dal 2011:

a) determina entro il 15 febbraio di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.3, il numero dei clienti finali civili allacciati agli impianti di distribuzione da esso gestiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi dei commi 7.1, 7.2, 7.4; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa; nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna;

b) addebita, entro l'1 marzo di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di distribuzione.

5.2. Entro il 30 aprile 2011, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, l'impresa distributrice versa alla Cassa gli importi di cui alla lettera a) del comma precedente. Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell'impresa distributrice degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.

5.3. L'impresa distributrice pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato in Allegato B.

5.4. A partire dal 2011, l'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite:

6

a) determina entro il 15 febbraio di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra, calcolati ai sensi del medesimo comma 7.5; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa; nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna;

b) addebita, entro l'1 marzo di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra.

5.5. Entro il 30 aprile 2011, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, l'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, versa alla Cassa gli importi di cui al comma 5.4, lettera a). Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell'impresa di trasporto degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.

5.6. L'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato in Allegato B.

## **Articolo 6**

### *Obblighi del venditore*

6.1 Il venditore è tenuto a versare all'impresa distributrice gli importi di cui al comma 5.1, lettera b) e all'impresa di trasporto gli importi di cui al comma 5.4, lettera b).

6.2 Il venditore:

a) informa il cliente finale civile, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle modalità di denuncia dell'eventuale sinistro;

b) pubblica almeno una volta all'anno sulla bolletta del gas una nota informativa sull'assicurazione; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura "ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via

automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)";

c) informa i propri clienti finali civili coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa e delle modalità di denuncia del sinistro;

d) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato in Allegato B.

6.3 A partire dal 2011, il venditore trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno all'impresa distributrice ed all'impresa di trasporto una comunicazione contenente:

a) il numero dei clienti finali civili forniti dagli impianti gestiti dall'impresa distributrice o direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data del 31 dicembre precedente; nel

7 caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna;

b) l'elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di cui alla lettera a), forniti dagli impianti gestiti dall'impresa distributrice o direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data del 31 dicembre precedente.

#### **Articolo 7**

*Componente addizionale alla tariffa di distribuzione e alla tariffa di trasporto*

7.1 La componente addizionale alla tariffa di distribuzione è determinata dal prodotto:

$AD_{i,med} UTD C_{i,med}$

dove:

2

21

,

ii

$i_{med}$

$UTD_{i,med} UTD_{i,med} UTD_{i,med}$

-  $AD_{i,def}$  è la componente addizionale annua della tariffa di distribuzione definitiva dell'utente  $i$ -esimo del servizio di distribuzione;

-  $UTD_{1i}$  e  $UTD_{2i}$  sono i numeri dei clienti finali civili, direttamente o indirettamente forniti dall'utente  $i$ -esimo del servizio di distribuzione, rispettivamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello considerato e del 31 dicembre dell'anno considerato; nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna;

-  $C_u$  è il costo per cliente finale civile; per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013  $C_u$  è pari a 0,70 euro per cliente finale civile di gas.

7.2 Con esclusione del caso indicato al comma 7.4, in pendenza della determinazione del numero  $UTD_{2i}$ , l'impresa distributrice addebita agli utenti del servizio di distribuzione, introdotta a titolo di acconto, una componente addizionale determinata in base alla formula:

$i_{acc} AD_{i,acc} UTD C_{i,acc}$

dove  $AD_{i,acc}$  è la componente addizionale annua alla tariffa di distribuzione introdotta a titolo di acconto dell'utente  $i$ -esimo del servizio di distribuzione.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo l'impresa distributrice calcola l'addizionale sulla base delle formule di cui al comma 7.1 e dei dati trasmessi ai sensi del comma 6.3, provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli.

7.3 Nel caso di mancata comunicazione da parte dell'utente  $i$ -esimo del servizio di distribuzione di gas ai sensi del comma 6.3, l'impresa distributrice calcola l'addizionale definitiva e/o di acconto sulla base delle formule di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumendo che  $UTD_{2i}$  e/o  $UTD_{1i}$  corrispondano a tutti i clienti finali direttamente o indirettamente forniti dall'utente  $i$ -esimo del servizio di distribuzione.

7.4 Nel caso di gas diverso dal gas naturale fornito al cliente finale civile attraverso un impianto di distribuzione, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale

8

civile, l'impresa distributrice addebita al cliente finale civile medesimo con cadenza annuale e per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a  $C_u$ , specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas"; nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna l'addebito è relativo ad ogni singolo punto di riconsegna.

7.5 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, ai fini della determinazione della componente addizionale alla tariffa di trasporto applica quanto disposto dai precedenti commi 7.1, 7.2 e 7.3 con riferimento al servizio di trasporto ed ai clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello considerato e del 31 dicembre dell'anno considerato.

7.6 Nel caso di gas naturale il venditore addebita in un'unica soluzione al cliente finale civile nel periodo tra aprile e giugno per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 0,30 euro specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas". Nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna l'addebito è relativo ad ogni singolo punto di riconsegna.